



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE
dott.ssa Manuela Fontana
quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)

Alla pubblica udienza del 12.11.2024, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 7935/'23 del ruolo generale

T R A

[REDACTED] in persona del leg. rapp.te p.t. – dagli avv. [REDACTED] presso il cui studio [REDACTED] elett.te domiciliario

C O N T R O

I.N.P.S., in persona del leg rapp.te p.t., rapp.to e difeso, in virtù di procura notarile, dall'Avv. Anna di Stefano, con la quale elett.te domicilia in Napoli, presso l'Ufficio Legale INPS alla Via Alcide De Gasperi, n.55

Ragioni di fatto e di diritto

Con ricorso depositato in data 202.4.2023, le ricorrenti in epigrafe proponevano opposizione avverso il Verbale unico di Accertamento n. 2021008133/DDL, notificato dall'INPS a [REDACTED] S.r.l. e ad [REDACTED] S.p.a. (in qualità di obbligato in solido), con il quale era stato richiesto il pagamento di Euro 805.055,76 a titolo di contributi, interessi e sanzioni, Deducevano: che [REDACTED] S.r.l. è una società operante nel settore del facchinaggio e della



logistica dal maggio 2016, con sede in Mugnano di Napoli e circa 80 lavoratori dipendenti; che [REDACTED] p.a. è società leader nei servizi di logistica integrata, che svolge la propria attività presso i porti di Civitavecchia, Pontecagnano di Saiano (SA) e Gioia Tauro, occupando circa 100 lavoratori; che, con riferimento ai siti produttivi di Pontecagnano di Saiano e Civitavecchia, [REDACTED] s.p.a. aveva affidato in appalto [REDACTED] srl, l'esecuzione dei servizi di "scarico dei veicoli dei carri ferroviari, movimentazione degli autoveicoli con tutte le connesse attività propedeutiche alla messa su strada dei veicoli nuovi ed usati; attività di preconsegna dei veicoli nuovi ed usati"; che detto contratto si era rinnovato tacitamente di anno in anno; che, a seguito di successivi accertamenti, l'INPS aveva emesso verbale unico 2021008133/DDL del 29 agosto 2022, relativo al periodo 1° gennaio 2016 – 31 marzo 2021, con il quale era stato richiesto a Schira s.r.l. il pagamento di Euro 805.055,76, di cui Euro 483.352,02 a titolo di contributi ed Euro 321.703,74 a titolo di sanzioni e interessi; che il predetto verbale era stato notificato ad Automar, in qualità di committente obbligato in solido. Deduceva che i dipendenti [REDACTED] s.r.l. assegnati all'appalto svolgevano mansioni di addetti a servizi di movimentazione e a servizi di vigilanza e custodia, con orario di lavoro di 40 ore settimanali per i primi e di 48 ore settimanali per gli altri, con possibilità per i lavoratori, in relazione alle ore eccedenti il normale orario di lavoro, di scegliere trattamento retributivo aggiuntivo ovvero riposi compensativi; che, con riferimento alla mancata fruizione della festività del Santo Patrono,, l'accordo di prossimità prevedeva la scelta tra compensazione o la retribuzione; che, con riferimento alle trasferte, la corresponsione dell'indennità e dei rimborsi spese avveniva, data la frequenza, sulla base delle dichiarazioni degli stessi lavoratori, senza richiesta di documentazione fiscale e dei giustificativi. Tanto premesso lamentavano la violazione del disposto dell'art 14, L. 689/81. Nel merito deduceva inoltre: che Schira Trasporti s.r.l., in data 10.8.2017, aveva sottoscritto contratto collettivo aziendale c.d. di prossimità al fine di estendere a tutto il personale l'applicazione del CCNL Trasporto Merci e Logistica, applicabile a tutto il personale ed in vigore anche successivamente all'indicata data di scadenza contrattuale, da cui non era derivato alcuna modifica peggiorativa del trattamento dei lavoratori. Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: *"accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza delle pretese contenute nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021008133/DDL del 29 agosto 2022 e la conseguente inesistenza dell'obbligo per la [REDACTED] S.r.l. di corrispondere l'importo di Euro 805.055,76, a titolo di contributi, interessi e sanzioni, e della relativa responsabilità solidale della Automar S.p.a. (per l'importo di Euro 483.352,02). Con vittoria di spese (15%), competenze ed onorari"*. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'INPS. Eccepiva preliminarmente che, con riferimento al verbale oggetto di causa, in



data 22.09.2022, era stato emesso avviso di addebito n. 37120230012849779000, notificato il 20.12.23, non impugnato dalle ricorrenti.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.

E' noto che, nel rito del lavoro, le "mere difese", sono proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass. Sez. U. n. 2951 del 16/02/2016; Cass. n. 30545 del 20/12/2017; n. 3765 del 12/02/2021; v. anche Cass. n. 21073 del 09/10/2007, nonché, ancor più recentemente, n. 16243/22).

Nella specie l'INPS, con la memoria di costituzione, sebbene tardivamente depositata, ha dedotto che, con riferimento al verbale di accertamento n. 2021008133/DDL, nelle more del presente giudizio, è stato emesso avviso di addebito n. 37120230012849779000, ritualmente notificato a [REDACTED] srl il 20.12.23. Parte ricorrente, all'udienza del 16.7.2024 ha dichiarato di non aver impugnato l'avviso di addebito emesso per le poste oggetto del presente giudizio.

La mancata proposizione del giudizio di opposizione all'avviso di addebito avente ad oggetto le poste di cui al verbale di accertamento, determina la definitività del titolo e l'incontestabilità della pretesa azionata.

Il ricorso in oggetto, diretto alla contestazione del merito della pretesa ormai definitiva, deve dunque dichiararsi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.

Il contenuto processuale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) dichiara la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere;
- b) compensa le spese;
- c) fissa termine di gg 60 per il deposito della sentenza.

Napoli, 12.11.2024

Il GIUDICE
(dott.ssa M. Fontana)

